

tasse, io sarò nondimeno soddisfatto di aver adempiuto al mio dovere; e nutro anzi la fiducia che la Camera non vorrà dimenticare questo speciale aggravio che cade sulla Lombardia ugualmente come sulle provincie napoletane, e prenderlo in debita considerazione e sollievo in altra occasione che non tarderà a presentarsi.

PRESIDENTE. Dacchè il suo emendamento è come un articolo speciale, verrà in seguito; intanto io pongo ai voti l'articolo 5.

Se non c'è opposizione, si intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 6. Il diritto dei ruoli che nelle provincie napoletane e siciliane si esigea in vario modo dalle cancellerie rimane fissato a centesimi sessanta a ruolo per le cancellerie mandamentali e dei tribunali di circondario, a lira una e centesimi venti per la cancelleria delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

“ Questo diritto si esigerà per metà sulle copie delle narrative di cui è parola negli articoli 2 e 3. „

(È approvato.)

“ Art. 7. Il diritto per la iscrizione delle cause al ruolo sarà nelle dette provincie di lira una e centesimi cinquanta pei tribunali circondariali e di commercio. Lo stesso diritto con l'aumento di un quinto si esigerà innanzi alle Corti di appello.

(È approvato.)

“ Art. 8. Il ministro di grazia e giustizia provvederà con regolamento sul modo di accertare la data degli atti di usciere. „

DUCHOQUÉ, commissario regio. Invito la Commissione a considerare se per avventura la redazione di questo articolo non sembri mettere in dubbio che la firma degli uscieri accerti la data degli atti.

Se questo dubbio è, come pare a me, fondato, proporrei la redazione seguente:

“ Il ministro di grazia e giustizia prescriverà con regolamento le formalità e le discipline da osservarsi per la più rigorosa assicurazione della data degli atti di usciere che prima della legge 21 aprile 1862 erano sottoposti a registro. „

GIACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato.)

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CASTELLANO. Fra gli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Crispi eravi quello designato coll'indicazione di articolo 4, il quale tendeva a stabilire una interpretazione autentica e precisa della legge di registro e bollo, in modo da dileguare un dubbio insorto nella sua applicazione, quello cioè per la quale presso talune cancellerie dei tribunali di commercio è avvenuto che, interpretandosi l'obbligo imposto dalla legge di bollo di doversi scrivere le procure speciali *ad lites* in carta da lire due, si è creduto questa disposizione derogare all'articolo 627 delle leggi di eccezione per gli

affari di commercio vigenti nelle provincie napoletane e siciliane, il quale dà alle parti il diritto di scrivere le procure in piedi dell'originale o della copia dell'atto di citazione. E per poter venire a questa strana conseguenza si è sostenuto che, essendo le dette citazioni scritte in carta da una lira e centesimi venti, non potesse mettersi in piedi di esse la procura per la quale è richiesta la carta da due lire. Si è persino aggiunto che, nelle discussioni avvenute in questa Camera si era stabilito che le leggi di tassa derogavano ad ogni altra anteriore.

L'onorevole commissario del Re, a cui ho esposto il dubbio, mi ha dato una risposta soddisfacente, dichiarando erronea una cosiffatta interpretazione, come quella che è formalmente disdetta dall'articolo 23, n. 17, della legge sul bollo, in cui il favore concesso dalle leggi di commercio è tuttavia mantenuto, poichè ivi le dette procure sono menzionate appunto tra gli atti che si possono scrivere sullo stesso foglio di carta.

Per conseguenza io vorrei che a dileguare intieramente l'equivoco, l'onorevole commissario regio ripetesse questa dichiarazione innanzi alla Camera.

DUCHOQUÉ, regio commissario. Appena ebbi letto l'articolo 4 tra quelli proposti dagli onorevoli Castellano e Crispi, mi sembrò che esso non facesse che ripetere ciò che è già disposto nell'articolo 32, numero 17, della legge sulle tasse di bollo. Tanto esposi alla Commissione, nè ho ragione di rimuovermi, e sono in grado di assicurare l'onorevole Castellano che l'amministrazione non terrà diversa sentenza da quella che ho esposta.

CASTELLANO. Io ringrazio l'onorevole commissario regio della sua dichiarazione, e di questa mi tengo soddisfatto.

PRESIDENTE. “ Art. 9. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, purchè alla sua promulgazione, le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile. „

GRECO LUIGI. Domando che vengano soppresse dall'ultimo articolo le parole: *purchè alla sua promulgazione le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile.*

Voglio sperare che la Commissione non si opporrà alla soppressione di queste parole, perchè, votandosi l'articolo nei termini in cui è proposto, ne verrebbe la grave conseguenza che tutte le spedizioni non ancora levate delle sentenze e delle decisioni già pronunziate dovrebbero contenere l'immenso fardello delle narrative fissate, o da doversi fissare; il che sarebbe cagione di grave dispendio, e forse d'impossibilità a levare quelle spedizioni.

PATERNOSTRO. La Commissione non ha difficoltà.

GIACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il commissario del Re accetta la cancellazione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 9 sarà così concepito:

“ Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise. „